


AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 - TERNI

ACCORDO CONTRATTUALE

TRA

L'Azienda Sanitaria USL n. 4 di Terni, di seguito denominata ASL n. 4 con sede in Terni, Via Bramante n. 37, in persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Panella

E

La Società C.E.U. Centro Ecografico Umbro srl (successivamente C.E.U.), con sede a Terni in piazza M. Ridolfi 20, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Antonella Paolucci, nata a Terni il 16/06/1965, identificata con C.I. n. AT1208025 rilasciata dal Comune di Terni in data 12.07.2012 08/04/2006 

PREMESSO CHE



Con D.D.G. n. 180 del 28 settembre 2006 (Programma attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, ai sensi della D.G.R.U. n. 1106 del 28 giugno 2006), nonché con successive iniziative poste in essere dalla Direzione Aziendale, la Azienda U.S.L. n. 4 di Terni ha individuato le prestazioni per le quali sono fissati i tempi massimi di attesa da garantire ai cittadini residenti nel territorio provinciale.

La Regione dell'Umbria con nota prot. 39453 del 16/03/2011 ha comunicato il documento "Procedura operativa applicazione Raggruppamento di Attesa Omogenei" (RAO). Di seguito si elencano le prestazioni in regime di convenzionamento per le quali la ASL 4 di Terni applica la metodologia RAO:

1. visita ortopedica
2. visita neurologica
3. elettromiografia
4. ecocolordoppler TSA
5. ecocolordoppler vasi periferici arteriosi e venosi
6. ecocolordoppler arterie renali
7. tac cranio /encefalica
8. tac colonna
9. rmn cranio encefalica
10. rmn colonna
11. rmn articolazioni
12. ecografia mammaria

Con D.D.G. n. 1084 del 13 ottobre 2008 la Azienda U.S.L. n. 4 di Terni ha attivato le procedure per la stipula di accordi contrattuali con soggetti privati per l'abbattimento dei tempi di attesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, all'interno dei tetti di spesa previsti nel bilancio aziendale.

Con Deliberazione n. 1839 del 19/11/2007 la Giunta Regionale dell'Umbria, ha stabilito al dicembre 2010 la data ultima per il rilascio dell'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-



sanitarie, con la conseguenza che tutte le strutture "transitoriamente accreditate" di cui alla L. 724/94 ed alla D.G.R.U. 6475/98, risultano "provvisoriamente accreditate", ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettere s), t), u) della L. 296/2006; tale requisito può essere mantenuto dalle strutture interessate solo previa presentazione, entro il 31 dicembre 2008, della domanda di accreditamento istituzionale corredata dalla check list di autovalutazione, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2002.

Con Deliberazione n. 1106 del 27 luglio 2009, la Giunta Regionale dell'Umbria ha differito il termine di presentazione delle domande di accreditamento al 31/10/2009, vista la Deliberazione n. 81 del 25 gennaio 2010, con la quale la Giunta Regionale dell'Umbria ha differito ulteriormente il termine di presentazione delle domande di accreditamento di cui al punto precedente al 31/12/2010.

Con D.G.R.U. n. 134 del 14/02/2011 è mantenuto "lo status di Struttura provvisoriamente accreditata alle Strutture che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale fino all'esito del completamento delle procedure stabilite dal D.G.R.U. 1551/2010, e comunque non oltre il 31/12/2012...." ed è riconosciuto lo status di Struttura accreditata alle Strutture a cui è stato rilasciato l'accREDITAMENTO istituzionale negli anni 2007, 2008, 2009, fino all'accertamento da parte del Servizio Regionale competente della permanenza dei requisiti minimi ed ulteriori di cui art. 3 del R.R. 3/2002 nel rispetto delle procedure stabilite dalla D.G.R.U. 1551/2010, e comunque non oltre il 31/12/2012.

A tutt'oggi gli adempimenti sulla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui art. 3 del R.R. 3/2002 nel rispetto delle procedure stabilite dalla D.G.R.U. 1551/2010 da parte del Servizio Regionale competente non risultano conclusi.

Tenuto conto delle misure di programmazione economico finanziaria emanate dalla Regione dell'Umbria, volte al mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Sistema Sanitario Regionale a fronte di una importante riduzione delle risorse disponibili, che impongono il contenimento dei costi di produzione da parte delle Aziende Sanitarie, nonché del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.

RITENUTO DI

Dover procedere al rinnovo dei contratti per la fornitura di prestazioni specialistiche e diagnostiche con i fornitori già accreditati o provvisoriamente accreditati, nelle more del completamento da parte del Servizio Regionale competente dei requisiti minimi ed ulteriori di cui art. 3 del R.R. 3/2002 nel rispetto delle modalità di cui alla D.G.R.U. 1551/2010.

DATO ATTO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 2161 del 09 marzo 2007 la Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha provveduto a rilasciare al C.E.U. l'accREDITAMENTO istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art.8-quater del D.l.gs 502/92, per le attività di poliambulatorio specialistico medico e di diagnostica per immagini



in regime ambulatoriale, con validità triennale dalla data del provvedimento, senza possibilità di tacito rinnovo.

Con D.G.R.U. n. 134 del 14/02/2011 è riconosciuto lo status di Struttura accreditata fino e non oltre al 31/12/2012.

E' stato acquisito il DURC allegato al presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Tipologia delle prestazioni oggetto dell'accordo, tempi di attesa e tetti di spesa

Il Legale Rappresentante della Società C.E.U., la Dott.ssa Paolucci si impegna ad erogare, presso la propria struttura sita in Terni, Via M. Ridolfi n° 20, le prestazioni sotto elencate, prevalentemente agli utenti residenti nel territorio della ASL 4 ed in via del tutto residuale agli assistiti residenti in altre Aziende Sanitarie del territorio nazionale ma domiciliate sul territorio della ASL 4 di Terni, utilizzando proprie apparecchiature e personale all'uopo autorizzato:

1. Prestazioni di Visita Neurologica (codice 89.13), per le quali la Società C.E.U. garantisce l'applicazione del metodo RAO, con la messa a disposizione dei posti di prenotazione con attesa massima a 3 (categoria U), a 10 (categoria B), a 60 (categoria D) e a 180 (categoria P) giorni; il tetto di spesa è fissato in € 5.431,00 corrispondente ad un numero complessivo annuo stimato di 362 prestazioni, divise in dodici mesi, remunerate applicando lo sconto del 25% alla tariffa prevista dal nomenclatore regionale per la specialistica ambulatoriale vigente.
2. Prestazioni di Visita Ortopedica (codice 89.7), per le quali la Società C.E.U. garantisce l'applicazione del metodo RAO, con la messa a disposizione dei posti di prenotazione con attesa massima a 3 (categoria U), a 10 (categoria B), a 60 (categoria D) e a 180 (categoria P) giorni; il tetto di spesa è fissato in € 8.490,00 corrispondente ad un numero complessivo annuo stimato di 566 prestazioni, divise in dodici mesi, remunerate applicando lo sconto del 25% alla tariffa prevista dal nomenclatore regionale per la specialistica ambulatoriale vigente.



Art. 2 Prestazioni RAO

La società Ceu garantisce l'erogazione delle prestazioni, per le quali è prevista l'applicazione del metodo RAO, anche nei casi in cui tale metodologia non è specificata.

Art. 3 Prestazioni per non residenti con domicilio nel territorio dell'ASL 4 di Terni

Per le prestazioni sopraelencate, la ASL 4 di Terni nell'ambito del budget complessivo di € 13.921,00 (tredicimilanovecentoventuno/00) riconosce all'interno dello stesso un budget annuo di € 300,00 per non residenti con domicilio nel territorio dell'ASL 4 di Terni.

Art. 4 Ulteriore fabbisogno di prestazioni

Nel caso in cui, in corso di vigenza del presente contratto, si manifesti, in funzione di un aumento della domanda, la necessità di acquistare ulteriori prestazioni tra quelle oggetto dell'articolo 1, la Azienda U.S.L. n. 4 di Terni procederà a fissarne l'ulteriore tetto e ad acquistarle dalla Società C.E.U, che si impegna a praticare uno sconto, sulle tariffe del Nomenclatore, del 26% per le visite specialistiche.

Art. 5 Applicazione metodo RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei)

Nel caso in cui, nel periodo di vigenza del presente contratto, una delle prestazioni ivi compresa venga, nell'ambito delle iniziative dell'Azienda USL n.4 di Terni volte a migliorare l'equità di accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche, sottoposta a prioritarizzazione secondo il metodo RAO, la Società C.E.U si impegna a condividerne l'organizzazione, mettendo a disposizione, all'interno delle proprie agende già strutturate, appositi spazi riservati alle richieste prioritarie a 3 (tre), 10 (dieci), 30/60 (trenta/sessanta) e 180 (centottanta) giorni.

Art. 6 Prestazioni escluse

Nel novero delle prestazioni acquistate dalla Azienda USL n. 4 di Terni non sono comprese quelle, riferite alle tipologie previste nel presente contratto, richieste per fini medico-legali (certificazioni, invalidità civile, perizie in ambito penale, civile ed assicurativo); per tali tipologie di prestazioni la Società C.E.U si impegna a prevedere spazi di erogazione al di fuori di quelli oggetto del presente contratto, con totale onere dei costi delle prestazioni stesse a carico dei richiedenti.

Art. 7 Organizzazione delle agende

L'attività da parte della Società C.E.U verrà espletata nei giorni e negli orari che dovranno essere comunicati alla ASL 4 entro il giorno successivo alla stipula del presente contratto. Nell'ambito dell'applicazione della D.D.G. n. 180/06, la Società C.E.U si impegna, in collaborazione con il CUP AZIENDALE dell'Azienda USL di Terni, ad organizzare le proprie agende di prenotazione, distinguendo le prime visite/primi accertamenti diagnostici dai controlli, dovendosi attuare il piano del monitoraggio dei tempi di attesa esclusivamente sulle prime; a tal fine la proporzione tra le due tipologie di prestazioni sarà programmata in funzione del rispetto dei tempi massimi di attesa per le singole prestazioni oggetto del presente contratto.

Per le prenotazioni di visite e accertamenti diagnostici la Società C.E.U dovrà fare riferimento ai codici e alle descrizioni del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale vigente.

Art. 8 Standard di qualità e controlli

La Società C.E.U si impegna, contestualmente alla stipula del presente accordo contrattuale ed al fine di non indurre domanda impropria di prestazioni specialistiche e diagnostiche, a produrre un documento che espliciti le Linee Guida di riferimento alle attività cliniche e diagnostiche e contenga le modalità atte a garantire la qualità delle prestazioni erogate e della relativa refertazione, nonché gli indicatori

ed i relativi standard di riferimento; tra questi ultimi dovranno essere obbligatoriamente considerati almeno i seguenti:

- 1.ripetizione esami e/o visite entro 3 mesi dal primo accertamento: standard di riferimento inferiore al 20% dei casi (verifica a cura della ASL 4);
- 2.consiglio per esame di controllo anche con test negativo o, comunque, al di fuori delle indicazioni previste da linee guida e protocolli di riferimento: standard di riferimento inferiore al 10% dei casi (report a cura della Società contraente).

Nel caso in cui gli indicatori misurati mostrassero il superamento degli standard indicati, l'Azienda U.S.L. n. 4 di Terni potrà intraprendere iniziative nei confronti della Società C.E.U, fino alla riduzione del volume di prestazioni oggetto del presente contratto pari al 50% del tetto fissato.

La Società C.E.U si impegna, altresì, nel caso in cui il paziente/utente "necessita di approfondimenti diagnostici" di far riportare ai suoi professionisti tale dicitura nel referto. E' rimandata alla competenza dei MMG la scelta dell'approfondimento diagnostico più appropriato e della relativa prescrizione.

La ASL n. 4 di Terni potrà attivare dei controlli ispettivi volti a verificare, in ogni momento, l'adempimento da parte della Società C.E.U degli obblighi assunti e l'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla ASL n. 4 di Terni per la corretta gestione delle prestazioni sanitarie richieste.

Tali controlli possono essere di natura amministrativa (contabile, documentale ecc.) oltre che di natura sanitaria, volti a verificare la qualità, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni Regionali, Nazionali e aziendali dettate in materia, effettuando controlli su base campionaria e con riferimento alla documentazione sanitaria relativa alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 9 Monitoraggio

La Società C.E.U si impegna a fornire mensilmente i dati necessari al monitoraggio dei tempi di attesa e dell'appropriatezza delle prestazioni ed alla verifica del raggiungimento di standard individuati in base all'art. 6 del presente accordo contrattuale.

Art. 10 Miglioramento continuo della qualità

Al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo della azienda USL n. 4 di Terni relativo alla promozione del governo della domanda e dell'appropriatezza dell'utilizzo delle risorse in ambito specialistico, la Società C.E.U si impegna a monitorare e verificare l'appropriatezza delle prescrizioni/prestazioni e ad attivare il processo di miglioramento continuo della qualità.

La Società C.E.U si impegna, altresì, a far partecipare, con oneri a totale carico della società stessa, i propri professionisti alle iniziative promosse dall'Azienda USL n. 4 di Terni, finalizzate al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di specialistica e diagnostica, in particolar modo per quanto riguarda la progressiva diffusione del metodo RAO e l'audit clinico che coinvolga prescrittori ed erogatori delle prestazioni.



Art 11 Sconto ex L. n 296/06

La Società C.E.U si impegna, a norma della Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 796 lett. O, a praticare uno sconto pari al 2 per cento sugli importi indicati per le prestazioni specialistiche effettuate.

Art 12 Pagamento delle prestazioni

Il pagamento delle prestazioni verrà corrisposto dalla ASL entro novanta giorni dal ricevimento delle fatture emesse dalla Società C.E.U, separatamente per i residenti del Distretto 1 di Terni, del Distretto 2 di Narni-Amelia e del Distretto 3 di Orvieto.

Art. 13 Restituzione ricette

La Società C.E.U, ai fini della corresponsione delle proprie spettanze, è tenuta a restituire le ricette relative alle prescrizioni unitamente ad una attestazione debitamente controfirmata dagli utenti per comprovare l'avvenuta effettuazione della prestazione.

Art. 14 Validità del Contratto

Il presente contratto è valido dall'01/01/2013 fino al 31/12/2013, in funzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1839 del 19/11/2007.

Art. 15 Incompatibilità e limiti

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende A.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. La C.E.U dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

Art 16 Norme igienico-sanitarie

La Società C.E.U è tenuta al rispetto delle norme igienico sanitarie atte a tutelare la salute degli utenti.

Art. 17 Assicurazione

La Società C.E.U è tenuta a stipulare con onere a proprio carico apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile RCT ed eventuale polizza assicurativa, per la copertura di eventuali infortuni personali. La società si impegna a consegnare copia della polizza assicurativa.



Art. 18 Personale

La Società C.E.U si impegna a produrre entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione tutta la documentazione relativa alle autocertificazioni del personale operante nel centro stesso, nel caso in cui non avesse già provveduto. Qualora, a seguito di controlli su tali autocertificazioni, non risultassero rispettati i requisiti professionali richiesti, la ASL 4 di Terni procederà, oltre ad attivare eventuali iniziative di carattere legale, a recuperare i compensi indebitamente percepiti per le prestazioni erogate dal personale non idoneo. Le autocertificazioni devono essere comunque prodotte ogni qualvolta ci siano variazioni del personale.

Il centro si impegna a produrre entro 15 dalla sottoscrizione del presente contratto l'elenco di tutto il personale dipendente con le relative qualifiche e il modello unilav laddove esistente, e per il personale non dipendente la copia del contratto di lavoro.

Art. 19 Trattamento dati personali

La Società C.E.U è autorizzata, nell'espletamento della propria attività, al trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento aziendale sulla privacy D.Lgs.30/06/2003 n. 196 e DPR 318/99 adottato con deliberazione n. 625 del 27/04/00.

Art. 20 Risoluzione del contratto

La Società C.E.U è obbligata a trasmettere alla ASL 4 di Terni la relativa documentazione all'accREDITAMENTO definitivo entro 15 giorni dal ricevimento e comunque entro e non oltre il 31/01/2013 far pervenire ogni altra determinazione sullo status quo. L'esito negativo della verifica dei requisiti minimi ed ulteriori, di cui art. 3 del R.R. 3/2002 nel rispetto delle procedure stabilite dalla D.G.R.U. 1551/2010 da parte del Servizio Regionale competente, deve essere immediatamente comunicato alla ASL 4 di Terni, anche attraverso l'utilizzo della PEC e, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.

Art. 21 Penali


Alla Società C.E.U, in caso di mancata comunicazione alla ASL 4 di Terni sull'esito negativo di cui all'art. 20, verrà applicata una penale di pari importo alle prestazioni fatturate a partire dal 1/01/2013.

Art. 22 Registrazione

La registrazione del presente atto è prevista in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto il 22/12/2012 a TERNI

C.E.U. Centro Ecografico Umbro srl
Il Rappresentante Legale



Il Direttore Generale
(Dr. Vincenzo Panella)

